

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**26 / 2022 del 25/01/2022**

Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18, LOTTO 2 PROVINCIA DI MILANO E PROVINCIA DI LODI" STIPULATA TRA CONSIP SPA ED ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL MAGAZZINO DI AREU SITO IN SETTALA (MI). IMPORTO PRESUNTO DI SPESA € 150.000,00 IVA ESCLUSA.

OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18, LOTTO 2 PROVINCIA DI MILANO E PROVINCIA DI LODI" STIPULATA TRA CONSIP SPA ED ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL MAGAZZINO DI AREU SITO IN SETTALA (MI). IMPORTO PRESUNTO DI SPESA € 150.000,00 IVA ESCLUSA.

vista la seguente proposta di deliberazione n. 654/2021, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Semplice Dipartimentale Tecnico Patrimoniale

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTI

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- l'art. 1, comma 449 della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 7 del D.L. del 06.07.2012, n. 95 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla Legge 135 del 2010 e s.m.i. "le amministrazioni pubbliche relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle Centrali di Committenza Regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296";
- l'art. 1, comma 7 del D.L. del 06.07.2012, n. 95 e s.m.i. che sancisce che i contratti in violazione di tale articolo sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

RICHIAMATA la Delibera 312/2021 del 08.09.2021 con la quale è stata autorizzata, ed approvata, la stipula del contratto per la sublocazione del capannone industriale sito in strada ex S.P. n. 161, n. 9 Settala (MI) da adibirsi a deposito/magazzino per lo stoccaggio dei materiali connessi all'emergenza nazionale derivante da Covid-19 in Lombardia, ai sensi della D.G.R. n XI/4767 del 24 maggio 2021;

PRESO ATTO CHE in data 14.09.2021 è avvenuta la sottoscrizione del relativo contratto;

VISTO CHE il p.to 4 del contratto di sublocazione, ai sensi dell'art. 9 della Legge del 27.07.1978, n. 392, pone interamente a carico del conduttore le spese relative alla fornitura dell'acqua, del riscaldamento e dell'energia elettrica;

CONSIDERATO CHE, a seguito della sublocazione dell'immobile in oggetto, è necessario provvedere a garantire la fornitura di energia elettrica per assicurare la continuità del servizio di stoccaggio dei materiali sanitari e di disbrigo delle relative pratiche amministrative;

VERIFICATO CHE attualmente è attiva una convenzione Consip denominata "Energia elettrica 18 – lotto 2 Provincia di Milano e provincia di Lodi" stipulata tra Consip S.p.A. ed Enel Energia S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma con P.IVA 06655971007;

PRESO ATTO CHE

- la convenzione ha una durata contrattuale di 12 mesi a partire 01.04.2022;
- l'adesione alla sopra citata convenzione per l'approvvigionamento di energia elettrica garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa posti dall'art. 1, comma 7 del D.L. del 06.07.2012, n. 95 e s.m.i.;

RITENUTO PERTANTO per tutte le considerazioni fin qui svolte, di aderire alla convenzione "Energia elettrica 18, lotto 2 Provincia di Milano e Provincia di Lodi" per la durata di mesi 12 a far data da 01.04.2022 e sino al 31.03.2023, provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti;

PRECISATO CHE l'importo presunto di spesa ammonta ad € 150.000,00 IVA esclusa;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di aderire alla convenzione Consip "Energia elettrica 18, lotto 2 Provincia di Milano e Provincia di Lodi" per la durata di mesi 12 a far data dal 01.04.2022 e sino al 31.03.2023;
2. di affidare, per quanto in precedenza esposto, l'incarico di fornitura di energia elettrica del lotto 2 Provincia di Milano e di Lodi, alla società Enel Energia S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma con P.IVA 06655971007;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa presunta di € 150.000,00= più IVA pari a € 183.000,00=, la quale sarà contabilizzata al conto n. 30.20.31.60 (spese per energia) della contabilità aziendale nel Bilancio dell'esercizio dei seguenti anni:

Esercizio	Importo IVA esclusa (€)	IVA (€)	Importo totale (€)
-----------	-------------------------	---------	--------------------

2022	112.500,00	24.750,00	137.250,00
2023	37.500,00	8.250,00	45.750,00
	150.000,00	33.000,00	183.000,00

4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è l'Ing. Aldo Paolo Locatelli;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli